

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 750/2014 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 2014****recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 7,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/496/CEE prevede tra l'altro che, qualora una malattia o qualsiasi altro fenomeno atto a costituire una grave minaccia per la salute umana o degli animali si manifesti o si diffonda sul territorio di un paese terzo, o qualora qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitaria lo giustifichi, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può adottare senza indugio misure nonché stabilire condizioni particolari per gli animali provenienti dal territorio o parte del territorio del paese terzo interessato.
- (2) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi. Esso dispone che le partite di ungulati possano essere introdotte nell'Unione solo se rispettano determinati requisiti e sono corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di cui alla parte 2 dell'allegato I di tale regolamento.
- (3) Le prescrizioni di polizia sanitaria specificate nei modelli di certificati veterinari forniscono garanzie per quanto riguarda le malattie animali che possono compromettere la situazione zoonosanitaria dell'Unione. Il rispetto di tali prescrizioni è pertanto essenziale al fine di proteggere l'Unione dalla comparsa di focolai di malattie esotiche.
- (4) Da una notifica effettuata dagli Stati Uniti all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ⁽³⁾ risulta che nel Nordamerica è emersa una nuova malattia enterica suina da coronavirus causata da alfacoronavirus suini emergenti, tra cui il virus della diarrea epidemica del suino ed un nuovo deltacoronavirus suino. Il Canada ha informato la Commissione circa i risultati positivi dei test atti a rilevare la presenza sia dell'alfa- che del deltacoronavirus effettuati in aziende suinicole canadesi.
- (5) La diarrea epidemica del suino causata dagli alfacoronavirus emergenti e il nuovo deltacoronavirus suino possono costituire un rischio per la situazione zoonosanitaria nell'Unione. La diarrea epidemica del suino colpisce i suini ed è più evidente nei suinetti, nei quali ha causato un'elevata percentuale di mortalità.
- (6) Pertanto è necessario rivedere le prescrizioni di polizia sanitaria per l'ingresso nell'Unione di partite di animali della specie suina provenienti dalle zone in cui la malattia causata da questi virus è presente, al fine di fornire le necessarie garanzie presso l'azienda di origine e di evitare l'introduzione nell'Unione della diarrea epidemica del suino causata da tali virus.
- (7) Considerata la necessità di proteggere la salute animale nell'Unione e la grave minaccia connessa all'introduzione nell'Unione di suini vivi destinati all'allevamento e/o alla produzione, la Commissione dovrebbe adottare misure provvisorie di salvaguardia per le partite di tali animali provenienti dai paesi terzi interessati elencati nell'allegato I del presente regolamento. Di conseguenza è opportuno che le partite di tali animali siano accompagnate da un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, che prevede in particolare specifiche garanzie in materia di diarrea epidemica del suino causata dall'alfacoronavirus emergente e dal nuovo deltacoronavirus suino.

⁽¹⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽³⁾ http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=15133

- (8) Considerati i gravi rischi per la salute degli animali derivanti da tali partite, le misure di salvaguardia provvisorie dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento e applicarsi per un periodo di 6 mesi.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, punto b) e all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, le partite di suini vivi destinati all'allevamento e/o alla produzione coperte dal modello di certificato veterinario «POR-X» figurante in tale allegato, provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato I del presente regolamento, sono accompagnate da un certificato veterinario conforme al modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 12 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

CA — Canada

US — Stati Uniti

ALLEGATO II

Modello POR-X — PED

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a.				
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12.			
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		N. di riconoscimento		I.14. Data della partenza			
	I.15. Mezzi di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Veicolo stradale ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF d'ingresso nell'UE		I.17.			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA) 01.03		I.20. Quantità	
	I.21.				I.22. Numero di colli			
I.23. Identificazione del container/numero di sigillo:				I.24.				
I.25. Merce certificata per : Allevamento ☐								
I.26.				I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE ☐				
I.28. Identificazione della merce Specie Sistema di identificazione Numero di identificazione Età Sesso (nome scientifico)								

PAESE

Modello POR-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.1.	Attestato sanitario			
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:			
II.1.1.	provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali di aziende che non soddisfano queste condizioni;			
II.1.2.	non sono stati trattati con:			
	— stilbeni o tireostatici,			
	— estrogeni, androgeni, gestageni o β -agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico [quali definiti dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)].			
II.2.	Attestato di polizia sanitaria			
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le seguenti prescrizioni:			
II.2.1.	provengono dal territorio con il codice: ⁽¹⁾ che, alla data del rilascio del presente certificato:			
⁽²⁾ o	[a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini ed esantema vescicolare dei suini e]			
⁽²⁾ o	[a] i) era indenne [da 24 mesi da afta epizootica] ⁽²⁾ , da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, esantema vescicolare dei suini, [peste suina classica] ⁽²⁾ e [malattia vescicolare dei suini] ⁽²⁾ , e			
	ii) era considerato indenne da [afta epizootica] ⁽²⁾ , [peste suina classica] ⁽²⁾ e [malattia vescicolare dei suini] ⁽²⁾ , dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento (UE) n. /....., della Commissione, del (gg/mm/aaaa);			
⁽²⁾ o	[b] era indenne da 6 mesi da stomatite vescicolare; e]			
⁽²⁾ ⁽³⁾ o	[b] prima di entrare nella stazione di quarantena pre-esportazione gli animali sono rimasti per 21 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 21 giorni, in un'azienda nella quale in quel periodo non si è registrato ufficialmente alcun caso di stomatite vescicolare dei suini; durante la quarantena pre-esportazione di almeno 30 giorni sono rimasti, prima della spedizione, in un centro di quarantena protetto da insetti vettori dove sono stati sottoposti, con esito negativo, a sieroneutralizzazione alla diluizione 1:32 per stomatite vescicolare effettuata secondo il protocollo di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1) su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo l'inizio della quarantena; e]			
	c) nei 40 giorni precedenti la spedizione sono stati tenuti in un'azienda in cui non si è verificato nessun caso confermato o sospetto di diarrea epidemica del suino e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente (PCR) per rilevare il virus della diarrea epidemica del suino e il deltacoronavirus, effettuato su campioni fecali prelevati entro i sette giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, e non sono stati vaccinati contro tali virus, e			
	d) in cui negli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui al punto a) e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;			
II.2.2.	sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;			
II.2.3.	sono rimasti nella o nelle aziende di cui alla casella I.11 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione e, durante questo periodo, nella o nelle aziende di origine e in un raggio di 10 km da esse non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.2.1;			

PAESE

Modello POR-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.2.4. A	non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1;		
(²) (³) II.2.4. B	negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, in entrambi i casi con esito negativo, a una prova per la ricerca di anticorpi contro la malattia vescicolare dei suini e a una prova per la ricerca di anticorpi contro la peste suina classica;		
(²) (⁴) II.2.4. C	negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, a prova all'antigene di brucella tamponato per la ricerca della brucellosi suina;		
II.2.5.	provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza del programma nazionale sull'eradicazione della brucellosi;		
II.2.6.	sono/sono stati (²) spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato,		
(²) o	[direttamente nell'Unione;]		
(²) o	[al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1] e, fino al momento della spedizione nell'Unione:		
a)	non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e		
b)	non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale nei 40 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1, e		
c)	qualora il paese non sia stato indenne da 6 mesi da stomatite vescicolare, essi sono stati trasportati al luogo di carico protetti da insetti vettori;		
II.2.7.	tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;		
II.2.8.	sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;		
II.2.9.	sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) (⁵) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.		
II.3.	Attestato per il trasporto degli animali		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1), segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.		
(²) (⁶) II.4.	Prescrizioni specifiche		
II.4.1.	Nel paese di cui alla casella I.7 la malattia di Aujeszky è soggetta a obbligo di denuncia;		
II.4.2.	secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non sono state constatate evidenze cliniche, patologiche o sierologiche della malattia di Aujeszky nella o nelle aziende di origine di cui alla casella I.11 né nelle aziende situate in un raggio di 5 km;		
II.4.3.	gli animali di cui alla casella I.28.:		
a)	prima della spedizione ai fini dell'esportazione, sono rimasti fin dalla nascita nella o nelle aziende di origine di cui alla casella I.11 oppure sono rimasti in tali aziende negli ultimi 3 mesi e, dalla nascita in poi, in altre aziende con qualifica sanitaria equivalente,		
b)	sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione, senza contatti diretti o indiretti con altri suini;		

PAESE

Modello POR-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.
	c) sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova ELISA per la ricerca di anticorpi Ig ⁽⁷⁾ eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento; e tutti gli animali in isolamento sono poi risultati negativi al test; e d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e non sono entrati in contatto con animali vaccinati e l'allevamento di origine non è stato vaccinato nei 12 mesi precedenti.]			
(²) (⁸)	[II.4.4 (ulteriori requisiti e/o test)]			
Note Il certificato riguarda suini domestici vivi (<i>Sus scrofa</i>) destinati all'allevamento o alla produzione. Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell'azienda di destinazione e restarvi per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti altrove, salvo nel caso di trasferimento diretto a un macello o di transito nell'Unione in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo. Parte I: — Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. — Casella I.13: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010. — Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF d'ingresso nell'Unione. — Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.28: <i>sistema di identificazione</i>: gli animali devono recare: - un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio, marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder); - un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine. — Casella I.28: <i>Età</i>: mesi. — Casella I.28: <i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato). Parte II: (¹) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. (²) Cancellare la dicitura non pertinente. (³) Garanzie supplementari da fornire ove la lettera «B» figuri nella colonna 5 «GS» dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. (⁴) Garanzie supplementari da fornire ove la lettera «C» figuri nella colonna 5 «GS» dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. (⁵) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o loro parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte. (⁶) Ove prescritto dallo Stato membro UE di destinazione o dalla Svizzera a norma della decisione 2008/185/CE della Commissione (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19) e dall'accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), salvo per i paesi contrassegnati con «IX» nella colonna 6 («Condizioni specifiche») dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. (⁷) Da effettuare secondo gli standard definiti nell'allegato III della decisione 2008/185/CE. Nel caso di suini di età superiore a 4 mesi, il test usato deve essere il saggio ELISA per virus intero. (⁸) Ulteriori disposizioni richieste dalla Finlandia con riguardo alla gastroenterite trasmissibile. (⁹) Garanzie supplementari da fornire ove la lettera «D» figuri nella colonna 5 «GS» dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.				

PAESE**Modello POR-X**

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.
Veterinario ufficiale				
Nome e cognome (in stampatello):		Qualifica e titolo:		
Data:		Firma:		
Timbro:				